



Gazzetta Ufficiale N. 214 del 12 Settembre 1996

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 472

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art.3, comma 147, lett. d, della Legge 28/12/95 n. 549, e' stato emanato il D.P.R. 14/8/96 n. 472 (G.U. 12/9/96 n. 214) concernente la soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, obbligo previsto dal D.P.R. 6/10/78 n. 627.

Art. 21 comma 4,..." la cessione di beni la cui consegna o spedizione deve risultare da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministero delle Finanze.

Il documento del trasporto (o in alternativa, un altro documento idoneo) deve contenere:

la data ed il numero progressivo;

la data ed il numero progressivo;

le generalita' del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto (ditta/ragione sociale, domicilio fiscale, numero di partita IVA codice fiscale);

la descrizione della natura, qualita' e quantita' dei beni ceduti.

In questo caso la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi."

Il regolamento citato precedentemente prevede l'emissione solo della fattura accompagnatoria delle merci, di cui gli operatori sono ancora provvisti, quali le tipografie e i rivenditori autorizzati. Si precisa che la fattura deve essere emessa e consegnata o spedita in duplice esemplare entro lo stesso giorno in cui l'operazione viene effettuata, vale a dire entro le ore 24 dello stesso giorno (circ. n.42/503981 del 31.10.1974 della soppressa Direzione Generale delle Tasse) e può anche essere trasmessa attraverso sistemi informatici che consentano la materializzazione di dati identici presso l'emittente ed il destinatario (Ris. Min. n. 360879 del 30/04/1986 e n. 571134 del 19/07/1988 della Direzione Generale delle Tasse).